

Chi è CRF

Cooperativa Ricerca Finalizzata

Società Cooperativa

CRF è un Laboratorio Altamente Qualificato riconosciuto dal MIUR e nasce nel 1981 riunendo competenze specifiche di più figure professionali (architetti, biologi, chimici, economisti, fisici, ingegneri, tecnologi, ecc...) per offrire un servizio multidisciplinare e integrato a Enti pubblici, industrie, cooperative e operatori di diversi settori e per le diverse esigenze delle piccole, medie e grandi imprese.

CRF - secondo quanto definito dalla **Disciplina Comunitaria n. 2006/C/323/01 - dal Regolamento CE n. 800/2008 - dal Regolamento UE n. 651/2014 RGE**– è un Organismo di Ricerca cooperativo senza fini di lucro, che fornisce prodotti e servizi a sostegno di Grandi Imprese, PMI, Enti pubblici ed operatori di diversi settori.

Nello specifico, CRF svolge le sue attività prioritariamente nel settore della ricerca applicata e del trasferimento d'innovazione tecnologica, nonché dei servizi “complementari al prodotto Ricerca” per la sua valorizzazione economica: validazione sperimentale e tutela dell'innovazione, qualità, ambiente, sicurezza, servizi analitici, marketing e comunicazione.

Sistema Ricerca

La sostanziale impossibilità, per una organizzazione come la nostra di disporre in modo organico di competenze altamente qualificate nei vari campi, come il “mercato” richiede, ci ha fatto scegliere di diventare Organizzazione in grado di offrire “servizi di ricerca” ricorrendo in modo sistematico a competenze esterne.

Queste sono scelte, qualificate, coordinate e controllate dalle competenze trasversali interne a CRF, così da offrire al Cliente un prodotto di sua soddisfazione, di qualità e a condizioni complessivamente concorrenziali. CRF quindi svolge le proprie attività di ricerca con proprio personale interno (Ricercatori qualificati) Soci e Collaboratori con la stretta collaborazione di vari Enti Pubblici di Ricerca e Outsourcer Qualificati .

Enti Pubblici:

Università La Sapienza
Università di Tor Vergata
Università di Roma Tre
Università di Cassino
Università La Tuscia

Outsourcer Qualificati:

Organismi di Ricerca Privati
Piccole e Medie Imprese
Grandi Imprese
Reti di Imprese

***Definizione di Organismo di Ricerca
ai Sensi della Disciplina comunitaria (2006/C 323/01)
del Regolamento CEE 800/2008 e del Regolamento UE 651/2014 RGE***

«organismo di ricerca»: **soggetto senza scopo di lucro**, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

***Definizione di Ricerca Fondamentale e Industriale
ai Sensi della Disciplina comunitaria (2006/C 323/01)
del Regolamento CEE 800/2008 e del Regolamento UE 651/2014 RGE***

«ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);

Definizione di Sviluppo Sperimentale ai Sensi della Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) del Regolamento CEE 800/2008 e del Regolamento UE 651/2014 RGE

«**sviluppo sperimentale**»: **acquisizione, combinazione**, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Credito di Imposta 2017– 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo Legge di Riferimento

Con Decreto Interministeriale firmato il 27/05/2015 è stato reso attuativo la LEGGE DI STABILITA' 2015, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui il Governo ha modificato e approvato l'Art 3 della legge 21 febbraio 2014, n. 9 sul **nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo sugli investimenti effettuati** .

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16) certifica l'introduzione delle modifiche favorevoli per le imprese relativamente alla disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo all'articolo 3 del DI 145/2013, convertito dalla legge 9/2014. Le modifiche comportano **l'allungamento del periodo di maturazione del credito, l'incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l'estensione dell'agevolazione alla ricerca commissionata dall'estero.**

Ci saranno, di conseguenza, due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.

Credito di Imposta 2017 – 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo BENEFICIARI

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996).

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

***Credito di Imposta 2017 – 2020
per la Ricerca e lo Sviluppo
APPROCCIO INCREMENTALE E CALCOLO DELLA MEDIA***

Per “spesa incrementale” deve intendersi “l’ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 4 sostenuti nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti sempre nel triennio 2012-2014”.

Di conseguenza, come chiarito dalla relazione illustrativa del decreto attuativo, ai fini del calcolo del credito di imposta spettante è necessario dapprima determinare “la spesa incrementale agevolabile” separatamente per ciascun gruppo di spese, confrontando l’ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) e l’ammontare dei costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione con la media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015

***Credito di Imposta 2017 – 2020
per la Ricerca e lo Sviluppo
ATTIVITA' FINANZIABILI***

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

Credito di Imposta 2017 – 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo ATTIVITA' FINANZIABILI

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

***Credito di Imposta 2017 – 2020
per la Ricerca e lo Sviluppo
ATTIVITA' FINANZIABILI***

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Credito di Imposta 2020 – 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo Esempio di attività finanziabile

AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n5/E del 16.03.16

Competenza del Ministero dello sviluppo economico in ordine alla effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali ad una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili

Sulla base delle definizioni di ricerca fondamentale e industriale, di sviluppo sperimentale ai sensi della Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) del Regolamento CEE 800/2008 e del Regolamento UE 651/14 RGE.....nel processo di creazione del prodotto del tessile e moda occorre giungere all'individuazione, nelle varie fasi di realizzazione, di un'area concettuale e funzionale che individui con nettezza come ricerca industriale e sviluppo produttivo le attività dirette alla creazione di un prodotto nuovo o sensibilmente migliorato e come spese agevolabili quelle sostenute per realizzare un processo creativo, in difetto delle quali ci si troverebbe di fronte a modifiche di routine o periodiche, per le quali il costo della fase creativa sarebbe, in primo luogo, economicamente ingiustificato.

***Credito di Imposta 2017 – 2020
per la Ricerca e lo Sviluppo
Esempio di attività NON finanziabile***

AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n 80/E del 23.09.2016

Riguardo l'interpello presentato da una società sull'ammissibilità al credito d'imposta delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo nella creazione di corsi di formazione con un forte contenuto innovativo,

L'istanza non viene accolta in quanto non rientra nelle definizioni di ricerca fondamentale e industriale, di sviluppo sperimentale ai sensi della Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) del Regolamento CEE 800/2008 e del Regolamento UE 651/14 RGE.

inoltre si presume che il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, ebbene la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito di imposta.

Credito di Imposta 2017-2020 per la Ricerca e lo Sviluppo SPESE AMMISSIBILI

- a) personale interno ed esterno impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro al netto di iva;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, **enti di ricerca e organismi equiparati**, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

***Credito di Imposta 2017– 2020
per la Ricerca e lo Sviluppo
AGEVOLAZIONE FISCALE***

Per tutte le spese relative descritte è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Credito di Imposta 2017-2020 per la Ricerca e lo Sviluppo MODALITA' DI ACCESSO

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Credito di Imposta 2017 – 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo CERTIFICAZIONE

Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile saranno ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000,00. e sono deducibili dal reddito di impresa per l'intero importo.

Credito di Imposta 2017 – 2020 per la Ricerca e lo Sviluppo PRODOTTO CRF

CRF, al termine delle attività svolte, metterà a disposizione del Cliente tutta la documentazione economica ed amministrativa necessaria alla certificazione da parte del revisore legale dei conti come previsto da art. 7 comma 2 decreto 27 maggio, che comprende tra l'altro:

- Il contratto sottoscritto per le attività di ricerca;
- La relazione sottoscritta concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Check-Up Tecnologico

A richiesta del Cliente si realizzerà una visita di un ns esperto presso l'Azienda per valutare specifiche necessità / opportunità di Ricerca Industriale / Sviluppo Sperimentale già individuate dalla stessa o che il colloquio farà emergere.

Redazione Piano Preliminare della Ricerca

A valle del Check-up Tecnologico, qualora d'interesse dell'azienda, CRF proporrà un intervento mirato andando a redigere un PPR – Piano Preliminare della Ricerca nel quale saranno evidenziati :

- Caratteristiche Cliente
- Descrizione azienda
- Descrizione progetto (Obiettivi, costi e vantaggi dell'iniziativa)
- Diagramma di Gantt
- Individuazione delle professionalità attivabili

Riconoscimenti e certificazioni

ARIANNA - Anagrafe Nazionale delle Ricerche

Dal 28 Gennaio 1986, CRF è iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ARIANNA con il codice CAR n. C0690Y8S.

UNI EN ISO 9001:2015

Dal 2001, l'Ente di Certificazione Dasa-Rägister ha certificato il Sistema di Gestione per la Qualità della CRF (Certificato n° IQ-1201-03) che è stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard EN ISO 9001: 2000 (VISION) confermato successivamente ai requisiti della norma EN ISO 9001: 2015 per per oggetto:

- Attività di organismo di ricerca per: ricerca industriale e sviluppo sperimentale (EA34).
- Erogazione di attività di formazione-informazione, divulgazione scientifica e tecnologica anche con la realizzazione di formazione in aula, outdoor, e-learning ed integrata (EA37).
- Attività di "Progettazione ed erogazione di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (EA37).

Dasa-Rägister è un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.

Iscrizione all'Albo dei Laboratori altamente qualificati MIUR

Dal 1985, la CRF é inserita, con Decreto Ministeriale del 9 ottobre 1985, nell'Albo dei Laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n°46, con il numero 340. Tale iscrizione è stata confermata dalla Legge 297/99, art 14 DM 593 del 8 agosto 2000 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica (MIUR) consultabile attraverso il relativo albo online.

Contatti

ORGANISMO DI RICERCA
CRF COOPERATIVA RICERCA FINALIZZATA SC

Sede:

Via della Ricerca Scientifica snc - 00133 Roma (RM)
c/o il Parco Scientifico Romano dell'Università "Tor Vergata"
P.IVA 01334411004 C.F. 04970480580
Tel +39 06 92927844 Fax +39 06 89282297
info@organismodiricercacrf.it

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Uranio Mazzanti

Mobile: +39 328 7236406 - Mail: uranio.mazzanti@organismodiricercacrf.it

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Fabio Martino - Mobile: +39 338 2421881

Mail: fabio.martino@organismodiricercacrf.it